

REDDITO IMPRESA E IRAP

La società semplice socia preclude il regime di trasparenza

di Fabio Garrini

DIGITAL Seminario di specializzazione

GLI ASPETTI CRITICI DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri di più >](#)

Il regime di **trasparenza fiscale** per società di capitali di cui all'[articolo 116 Tuir](#) non può essere innescato quanto tra i soci è presente un soggetto diverso dalla persona fisica, anche nel caso in cui questo soggetto sia una **società semplice** che a sua volta è partecipata esclusivamente da persone fisiche: questo è il chiarimento, non totalmente condivisibile, offerto nella [risposta ad interpello n. 822](#) pubblicata nella giornata di venerdì scorso, 17 dicembre.

Il regime di trasparenza

Nell'ordinamento tributario è presente da quasi 20 anni il regime di trasparenza fiscale, che consente alle società di capitali di optare per **l'imputazione in capo ai soci del reddito maturato**, in luogo della tassazione in capo al soggetto che ha realizzato tale reddito.

Tale regime è declinato secondo due ipotesi, con analoghe regole applicative, ma con diversi requisiti di accesso:

- l'[articolo 115 Tuir](#) disciplina l'istituto della trasparenza fiscale applicabile alle **società di capitali partecipate da altre società di capitali**. Il soggetto partecipato può essere una società per azioni, in accomandita per azioni, una società a responsabilità limitata, società cooperativa o una società di mutua assicurazione, residente nel territorio dello Stato; i soci devono essere esclusivamente società ed enti rientranti nelle medesime tipologie, purché tutti i soci detengano direttamente una quota di partecipazione agli utili e una percentuale di diritti di voto in assemblea non inferiore al 10% e non superiore al 50%;
- il successivo [articolo 116 Tuir](#) regola il regime della trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria. A tale regime possono accedere le società a responsabilità limitata o società cooperative a responsabilità limitata, residenti, con volume di ricavi

dichiarati nell'anno precedente non superiore al limite previsto per gli Isa, e, quindi, a 5.164.569 euro, **il cui capitale sia interamente posseduto da soci persone fisiche** di numero non superiore a 10 (20 in caso di società cooperative a responsabilità limitata).

La caratteristica peculiare di tali regimi è il fatto che i **soci tassano pro quota** i redditi conseguiti dalla società partecipata, **indipendentemente dalla percezione**; conseguentemente, quando vi sarà la distribuzione di tali dividendi, questi **non sconteranno alcun ulteriore prelievo**.

Il socio società semplice

Il caso esaminato nell'interpello in commento riguarda una ipotesi di applicazione del secondo regime richiamato, la “**piccola trasparenza**” di cui all'[articolo 116 Tuir](#), caratterizzata dal fatto che **tra i soci della società in relazione alla quale si vorrebbe optare per il regime di trasparenza è presente una società semplice**.

L'**istante** riterrebbe **possibile l'opzione** in quanto i soci della società semplice sono tutti persone fisiche e, quindi, il reddito maturato dalla Srl partecipata, in ultima istanza, verrebbe imputato, e conseguentemente tassato, solo in capo a **persone fisiche**.

Tale convinzione verrebbe peraltro corroborata dalla previsione contenuta nell'[articolo 32-quater D.L. 124/2019](#), il quale dispone che “*I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale*”; in definitiva, osserva l'istante, è come se gli utili corrisposti dalla Srl alla società semplice fossero tassati direttamente in capo ai soci della società semplice, **come se la società semplice non esistesse**.

Tale impostazione però non ha convinto l'Amministrazione Finanziaria, che quindi nega la possibilità di innescare la trasparenza in relazione al caso descritto.

Il primo motivo a base del diniego risiede nella **formulazione letterale** dell'[articolo 116 Tuir](#) (ossia il fatto che la compagine sociale deve essere composta “*esclusivamente da persone fisiche*”), che ad avviso dell'Agenzia **non può essere disattesa**. Motivazione formalistica che convince poco e sulla quale pareva possibile soprassedere, in quanto finisce per mortificare la sostanza dell'istituto.

In realtà **anche la motivazione sostanziale lascia perplessi** e pare articolata in maniera troppo superficiale.

Nel documento in commento si afferma infatti che l'opzione per la trasparenza **comporta l'imputazione dei redditi della società trasparente direttamente ai soci**, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili posseduta da ciascuno di essi ed a prescindere dall'effettiva

percezione, “con la conseguenza che gli utili maturati in regime di trasparenza non concorrono a formare il reddito dei soci, anche qualora siano distribuiti dopo la vigenza dell’opzione per la trasparenza e anche ove eccedano il reddito imputato per trasparenza.”

Dunque, afferma l’Agenzia, **ove si consentisse l’adesione al regime della trasparenza fiscale** da parte della Srl partecipata dalla Ss, gli utili prodotti dalla Srl **“ricadrebbero nella suesposta irrilevanza fiscale, il che sarebbe in contrasto con le finalità dell’articolo 32-quater sopraccitato, a mente del quale gli utili distribuiti alla società semplice si intendono percepiti (e sono dunque tassati) in capo ai rispettivi soci.”**

In realtà la soluzione offerta dall’Agenzia è basata su un **assunto inesatto**, contenuto nella risposta all’interpello, secondo cui **“gli utili maturati in regime di trasparenza non concorrono a formare il reddito dei soci”**; infatti, la [circolare 49/E/2004](#) afferma che, a **non essere tassati**, sono i **dividendi distribuiti dalla società partecipata**. E questo è di tutta evidenza in quanto tali utili sono già stati precedentemente tassati per trasparenza al momento della maturazione.

Quindi **che vantaggio illecito vi sarebbe per i soci della Ss nel partecipare alla Srl indirettamente?**

L’utile della Srl trasparente viene imputato ai soci e, qualora il socio fosse una società semplice, verrebbe a sua volta imputato ai soci di quest’ultima: non vi è quindi alcun reddito che sfugge a prelievo. **Tale impostazione, peraltro, pare in linea con il principio ispiratore dell’articolo 32-quater D.L. 124/2019** che mira a rendere **del tutto neutra la detenzione di partecipazioni** tramite società semplici.

Con questo assunto, la situazione fiscale che si verrebbe ad ottenere si presenterebbe del tutto analoga all’ipotesi per cui i soci della società semplice dovessero **partecipare direttamente nella Srl trasparente**.

La posizione espressa nell’interpello, a parere di chi scrive, dovrebbe essere **rivista**.